

Milano, 23 novembre 2023

Vimercati S.p.A. S.r.l. – Analisi dei rischi fiscali connessi alle contestazioni mosse dall’Amministrazione finanziaria

* * *

1. Oggetto del nostro intervento

La nostra analisi ha riguardato le seguenti attività cui ci è stato conferito specifico mandato di assistenza:

- (i) Contestazioni elevate dall’Agenzia delle entrate – Direzione Provinciale II di Milano per il periodo d’imposta 2016, cui è scaturito l’avviso di accertamento n. T9D031D00606/2020.

2. L’attività dell’Agenzia delle entrate – DP II di Milano

In data 09 settembre 2019, l’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale II di Milano, avviava una verifica fiscale nei confronti della Società con riguardo al periodo d’imposta 2016, concentrandosi, fin da subito, sull’analisi dei prezzi di trasferimento infragruppo praticati con la Controllata rumena in applicazione di quanto previsto dall’art. 110, c. 7, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (c.d. “Testo Unico delle Imposte sui Redditi” – T.U.I.R.) in materia, per l’appunto, di *Transfer Pricing* (o “TP”).

Nel corso dell’intera attività di verifica, la Scrivente, in ossequio al c.d. “principio di collaborazione e buona fede” di cui all’ art. 10, c. 1, l. 27 luglio 2000, n. 212, riscontrava tutte le richieste formulate dall’Ufficio e, in questo frangente, produceva i c.d. “Oneri Documentali” previsti dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 29 settembre 2010, in attuazione dell’art. 26, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla l. 30 luglio 2010 n. 122 (comunemente nota come “Documentazione Nazionale” o “DN”, nonché il c.d. “*Master file*”) nei quali era dimostrato che i prezzi delle operazioni infragruppo erano conformi al principio di libera concorrenza (c.d. “*natura arm’s lenght* delle transazioni”).

Ciononostante, il successivo 28 ottobre 2019, l’Agenzia delle Entrate notificava alla Società un processo verbale di constatazione (di seguito “p.v.c.” o il “Verbale”), con il quale i verificatori – pur riconoscendo l’idoneità dei suddetti oneri documentali e, per l’effetto, ritenevano applicabile la scriminante sanzionatoria di cui all’art. 1, c. 6, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471 (c.d. “*penalty protection*”) – ritenevano che i prezzi praticati con la Controllata rumena violassero le disposizioni in materia di *Transfer Pricing*.

Nel dettaglio, le contestazioni contenute nel Verbale riguardano tre tipologie di operazioni commerciali intercorse tra la Scrivente e VEE:

- 1) le «*Lavorazioni*», dette anche “T1”;
- 2) le «*Produzioni a contratto*», denominate anche “T2”; nonché
- 3) l’«*Assemblaggio e vendita diretta di componenti (cessioni di semilavorati, licenza di produzione e trasferimento di know-how, locazione di macchinari e stampi, servizi funzionali alla vendita*», individuata come “T3”.

In questo contesto, per quanto attiene la T1 e la T2, i verbalizzanti condividevano il metodo di TP scelto da Vimercati per testare il valore delle transazioni – ossia il metodo TNMM con applicazione del “*Net Cost Plus*” quale indicatore di profitto (c.d. “*Profit Level Indicators*” – PLI) – ma ritenevano che l’intervallo entro cui i prezzi si considerano conformi al principio di libera concorrenza fosse calcolato sulla base di un’analisi di comparabilità (c.d. “*benchmark*”) errata in quanto erano inclusi i dati di due operatori economici in realtà non confrontabili alla Controllata rumena. Ne derivava, quindi, una ripresa a tassazione, ai fini IRES e IRAP, di € 426.654 per quanto riguarda la T1, ed ulteriori € 1.498,004 in relazione alla T2.

Passando alla terza transazione, i verificatori condividevano, anche in questo caso, la scelta del TNMM quale metodo per valutare la politica di *Transfer Pricing*, ma contestavano la scelta del “PLI”, ritenendo più appropriata l’applicazione del rapporto tra margine operativo e fatturato (“*Operating Margin*” o “OM”). Di conseguenza i verbalizzanti predisponavano una autonoma analisi di *benchmark*, individuavano asseriti soggetti comparabili a livello europeo e pervenivano a una ripresa a tassazione, ai fini IRES e IRAP, pari a € 1.807.078.

Siccome le appena indicate contestazioni erano illegittime e infondate per una pluralità di ragioni di ordine tecnico e fattuale, la Società presentava tempestivamente le “osservazioni” di cui all’art. 12, c. 7, l. n. 212/2000, domandando l’annullamento integrale dei suddetti rilievi.

In ragione dell’entità economica dei rilievi erano avviate delle interlocuzioni con la Direzione Provinciale II di Milano finalizzate ad evitare l’eventuale notifica dell’avviso di accertamento e, in questo contesto, l’Ufficio domandava delle integrazioni documentali. Ragion per cui, sempre in ossequio al principio di collaborazione e buona fede, il 25 gennaio 2022, Vimercati presentava una «*Integrazione alle “Osservazioni”*».

Tuttavia, in data 21 febbraio 2022, l'Ufficio notificava alla Società l'avviso di accertamento riferito al 2016, con il quale richiamava integralmente in contenuto del Verbale, salvo rettificare, sulla base di elementi nuovi, l'analisi di comparabilità riferita alle transazioni T1 e T2.

Per l'effetto era quindi accertata una maggiore IRES per € 961.321,00 e IRAP per ulteriori € 145.538,00.

Siccome la natura dei rilievi elevati dall'Agenzia delle entrate determina, pacificamente, una c.d. "doppia imposizione tributaria" a livello internazionale che può essere evitata solo facendo ricorso alla richiesta di "procedura amichevole" (c.d. "*Mutual Agreement Procedure*" – MAP) ai sensi della Convenzione 90/436/CEE, ratificata con Legge n. 99/1993, la Società decideva di aderire a tale istituto, previa presentazione del ricorso avanti alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Milano (di seguito "CGT I") al solo fine di evitare la definitività dell'atto impositivo.

Per tale motivo il 1° agosto 2022, la Società impugnava l'accertamento avanti la CGT I domandando, contestualmente, la sospensione del pagamento delle imposte e interessi dovuti in pendenza del primo grado di giudizio (pari a 1/3 del totale delle imposte accertate, ossia € 439.113,36).

Il successivo 3 ottobre 2022, la Società avviava anche la procedura di MAP presentando apposita domanda all'Agenzia delle entrate.

Grazie alla presentazione della richiesta di MAP, il 14 ottobre 2022, la CGT I sospendeva il pagamento delle imposte dovute in pendenza di giudizio.

In data 7 novembre 2022, l'Agenzia delle entrate comunicava il formale avvio della procedura MAP e, di conseguenza, la Società domandava e otteneva, da parte della CGT I, la sospensione del processo.

Ad oggi la procedura MAP è ancora in corso e non è possibile prevedere le tempistiche in cui si concluderà.

* * *

3. Analisi delle contestazioni

Tanto nel ricorso domestico, quanto nella MAP, la Società ha elevato diverse eccezioni, in diritto e merito, volte a confutare integralmente le contestazioni elevate da parte dell'Agenzia delle entrate.

Ad ogni buon conto, data la finalità tipica della MAP, ossia l'eliminazione della doppia imposizione a livello di gruppo, all'esito del procedimento si otterrà un risultato tale per

cui, potenzialmente e al netto di eventuali residuali differenziali di aliquota, il Gruppo cui la Società fa parte non subirà alcuna doppia imposizione.

* *

La presente lettera è stata redatta su richiesta della Società e costituisce mera comunicazione delle risultanze interne e delle informazioni note a Studio Associato e non può essere in alcun modo considerata quale dichiarazione di insussistenza di passività potenziali, attestazione o conferma dell'incasso di pagamenti, liquidazione di onorari, accettazione di richieste di sconto o dichiarazione delle tariffe applicate.

(Avv. Filippo Caruso)
